



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Rep. n. 6 del 16/1/2012

ADOZIONE DI UN PARERE EX ART.7, COMMA 2, LETTERA E), D.LGS N. 215/2003 SUL BANDO DEL COMUNE DI BRESCIA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE A GIOVANI COPPIE CONIUGATE DI 3 ALLOGGI UBICATI IN VIA PAITONE N. 11 – SCADENZA 19.1.2012.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001”, con particolare riferimento all'articolo 29;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, recante “Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39”;

VISTO il D.P.C.M. del 14 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23/07/2009 reg. n.7 foglio 295, con il quale è stato conferito al Dott. Massimiliano Monnanni l'incarico di direttore generale dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010, con il quale, nell'ambito dei compiti assegnati all'Ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.Lgs 215/2003 e art.2 del DPCM 11 dicembre 2003, si è inteso costituire, all'interno dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, un apposito Comitato tecnico per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 221 del 4 agosto 2010, con il quale si è provveduto, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Rep. n. 215 del 27 luglio 2010 alla costituzione formale del Comitato tecnico dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica ai sensi del Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215;

CONSIDERATO che in data 30 dicembre 2011, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e la Fondazione Guido Piccini, iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 215/2003 hanno richiesto all'Ufficio l'emissione di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), D.Lgs 215/2003 in merito al bando in oggetto emanato dal Comune di Brescia;

RICHIAMATA l'istruttoria svolta dalla Dott.ssa Rosita D'Angiolella, Magistrato in posizione di fuori ruolo presso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM 13 dicembre 2003, all'uopo incaricata dal Direttore dell'Ufficio;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione formale di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), D.Lgs 215/2003 sul bando in oggetto,

DECRETA

- di adottare ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), D.Lgs n.215/2003 il parere sul bando del Comune di Brescia per la formazione di una graduatoria per l'Assegnazione a giovani coppie coniugate di 3 alloggi ubicati in Via Paitone n. 11 – scadenza 19.1.2012;

- di notificare il parere in oggetto alle parti interessate, curandone la relativa diffusione.

IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. Massimiliano Monnanni)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

Allegato A di cui al decreto Rep. n. 5 del 16 gennaio 2012

OGGETTO: COMUNE DI BRESCIA - "BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE A GIOVANI COPPIE CONIUGATE DI 3 ALLOGGI UBICATI IN VIA PAITONE N. 11".

I. Con il bando in oggetto, il Comune di Brescia, rendendo noto che *"con la deliberazione del 14.11.2011 n. 978 sono stati acquisiti dal Comune tre alloggi inseriti in immobile in Via Paitone n. 11"* e che *"la destinazione di tali alloggi in favore di giovani coppie coniugate rientra nelle azioni volte a favorire il rientro in città, in particolare nel centro storico di giovani nati e vissuti nel centro storico e che si sono trasferiti al di fuori del territorio cittadino o in altre zone della città"*, ha emanato bando per l'assegnazione degli alloggi secondo una graduatoria che tenga conto, tra l'altro, della residenza in territorio regionale dei richiedenti.

Per partecipare alla formazione della graduatoria, il bando richiede una serie di requisiti tra cui la giovane età delle coppie coniugate (inferiore ai 35 anni per ciascun componente), un reddito non superiore a quello ISEE di euro 15.000 nonché la residenza decennale dei partecipanti; a tal proposito, il bando richiede *"almeno 10 anni in città per almeno uno dei due componenti"* e che *"entrambi dovranno avere almeno 10 anni di residenza in Regione Lombardia"*.

L'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e la Fondazione Guido Piccini, sul rilievo che la previsione del requisito della residenza ed i relativi criteri per l'attribuzione del punteggio della graduatoria, potrebbero prefigurare forme di discriminazione diretta ed indiretta nei confronti di tutti i cittadini italiani, comunitari e dei paesi terzi regolarmente soggiornanti, hanno chiesto riscontro all'UNAR di tanto.

In virtù dei compiti assegnati a quest'Ufficio e di cui all'art. 7 d.lgs. 215/2003, s'impone dunque la verifica del prospettato contenuto discriminatorio del bando in questione e ciò nel rispetto delle prerogative e funzioni proprie delle altre istituzioni chiamate ad intervenire sulla materia.

II. A parere dell'Ufficio, il bando in oggetto non realizza la discriminazione, né diretta né indiretta, paventata dalla Fondazione segnalante.

Nel caso di specie, appare determinante ad escludere il contenuto discriminatorio del bando la finalità cui l'assegnazione dei tre alloggi è mirata.

Come è chiaro dal tenore letterale delle parole usate nel bando, non pare trattarsi di una finalità di natura assistenziale, volta al soddisfacimento dei bisogni primari dell'Uomo (tra i quali si collocherebbe, in linea generale, il diritto all'abitazione ed il bisogno correlato), ma di una finalità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

del tutto diversa che, per espressa dichiarazione di intenti del comune di Brescia, mira a rinfoltire il rientro di giovani coppie coniugate nel centro storico della città, in particolare di giovani nati e vissuti nel centro storico e che si sono trasferiti al di fuori del territorio cittadino o in altre zone della città.

Di conseguenza ed in coerenza con la finalità perseguita, alcun requisito è richiesto e sarebbe stato coerente richiedere per l'attribuzione del punteggio con riguardo a peculiari situazioni di bisogno o di disagio dei richiedenti (anche il reddito richiesto è parametrato a quello ISEE non superiore a 15.000,00 e non invece all'assegno sociale), proporzionandosi il tutto alla durata della residenza nel territorio dei richiedenti ed alla loro giovane età.

Tanto si evidenzia, in quanto soltanto se l'assegnazione dell'alloggio fosse stata finalizzata all'esigenze abitative di giovani coppie senza casa e quindi abbisognavoli di assistenza sociale, l'eventuale richiesta di requisiti anagrafici, collegati alla lunga residenza nel territorio regionale, avrebbe potuto configurare fatto realizzante un trattamento discriminatorio tra le giovani coppie italiane residenti nel territorio e quelle italiane e straniere non ivi residenti da lungo tempo; queste, infatti, sarebbero state escluse dalla graduatoria in virtù di un limite assolutamente arbitrario e posto in violazione del principio di parità di trattamento che, anche in materia di prestazioni sociali di natura assistenziale, è imposto dalla legge costituzionale (artt. 2 e 3 Cost.), dalla legge pertinente in materia (art. 41 TUI) e dalla normativa sovranazionale. In proposito, si evidenzia che è orientamento unanime della dottrina e della giurisprudenza che le prestazioni sociali collegate ai diritti fondamentali della persona, possano essere limitate unicamente in rispetto del principio di ragionevolezza, risultando, altrimenti, in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione Italiana, nonché di quelli enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20.3.1952, principi cui lo Stato Italiano è tenuto a conformarsi in virtù del disposto di cui all'art. 117, primo comma, cost.1[1].

Ovviamente, è soltanto in base al caso concreto che potrà stabilirsi se il rimedio offerto è destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei "bisogni primari" inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare, nel rispetto del principio fondamentale e inderogabile di non discriminazione in base alla cittadinanza.

Nella specie, proprio considerando la diversa natura della prestazione (assegnazione alloggi) di cui al bando del Comune di Brescia, pare potersi affermare che la scelta operata e la limitazione stabilita in ragione della residenza è giustificata dagli obiettivi perseguiti con il bando.

[1] V. sentenze della Corte Costituzionale nn. 187/2010 e 40/2011.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

All'uopo giovano i dettami del Giudice delle Leggi. Nella sentenza n. 187 del 25 maggio 2010, la Corte Costituzionale ²[2], rilevando che per la qualificazione dei diritti sociali, *“non è tanto la configurazione “nominalistica” dello specifico strumento previdenziale che può venire in discorso, quanto, piuttosto, il suo concreto atteggiarsi nel panorama degli istituti di previdenza, così da verificarne la relativa “essenzialità” agli effetti della tutela dei valori coinvolti”*, per stabilire i criteri per la valutazione di legittimità delle limitazioni alla fruibilità delle prestazioni sociali, ha richiamato giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ricordando che quest'ultima costantemente sottolinea l'ampio margine di apprezzamento di cui i singoli Stati godono in materia di prestazioni sociali, in particolare rilevando come le singole autorità nazionali, in ragione della conoscenza diretta delle peculiarità che caratterizzano le rispettive società ed i correlativi bisogni, si trovino, in linea di principio, in una posizione privilegiata rispetto a quella del giudice internazionale per determinare quanto risulti di pubblica utilità in materia economica e sociale. Da qui l'assunto secondo il quale il trattamento diviene discriminatorio ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole; non realizzi, cioè, un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito (ad es., Niedzwiecki contro Germania, sentenza del 25 ottobre 2005).

Tali principi sono stati ribaditi recentissimamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 40 del 2011, affermandosi la prevalenza del principio di non discriminazione tra cittadini e stranieri rispetto a prestazioni sociali connesse ai bisogni primari dell'uomo e la necessaria sussistenza di criteri di ragionevolezza nel prevedere l'esclusione dal beneficio dei cittadini non aventi cittadinanza comunitaria e non residenti sul territorio.³[3]

In conclusione, a parere dell'Ufficio, la finalità perseguita e la natura non assistenziale della prestazione/servizio sociale che sarà erogato dal Comune di Brescia, consente di ritenere che il requisito della residenza ivi indicato ed i conseguenti criteri per la composizione della graduatoria siano adeguati e, quindi, ragionevolmente correlati all'obiettivo dichiarato.

Tanto pare escludere il contenuto discriminatorio paventato dall'associazione segnalante.

²[2] Con la sentenza n. 187/2010, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, c. 19, della L. 28 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118).

³[3] Con la sentenza n. 40/2011, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 concernente la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.